Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 110° — Numero 36**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 11 febbraio 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.	Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1396**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Padova . . . . Pag. 810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1397**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova . . . . Pag. 810

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968. Pag. 810

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Lastra a Signa Pag. 811

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze . . . . Pag. 812

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Ascoli Piceno . . . . Pag. 812

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo aggiuntivo alla convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Pag. 813

Ministero della difesa: Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Trapani-Birgi. Pag. 813

Ministero della sanità: Modificazioni al regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici dell'ospedale civile di Piove di Sacco . . . . Pag. 813

Ministero del commercio con l'estero: Comunicato. Pag. 813

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione di oasi di protezione e di rifugio nei comuni di Fiorano e Sassuolo . . . . Pag. 813

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio atesino di bonifica foce Passirio-foce dell'Isarco, con sede in Bolzano . . . . . . Pag. 813

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Organizzazione della III Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù e della III Mostra internazionale degli illustratori in Bologna, nonchè della XXIV Fiera internazionale del bovino da latte e della Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura in Cremona . . . . Pag. 813

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Scioglimento di cinquantacinque società cooperative senza nomina di liquidatore . . . . Pag. 813

Ministero delle finanze: Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1968 al 7 marzo 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 238/68 e n. 258/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi . . . . Pag. 815

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa: Assunzione di centosettanta allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere. . . . . . Pag. 817

Ministero delle finanze: Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari. Pag. 821

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Associazione nazionale per il controllo della combustione: Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione . . Pag. 824

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. **1396.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Padova in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Padova è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 1 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Padova, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Padova;

due membri eletti dal consiglio comunale di Padova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 21 agosto 1902, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 1959, registrato il 4 settembre 1959, registro n. 21 Interno, foglio n. 28.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 15. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1397.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 85. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:

28) Immunologia;
29) Biofisica;
30) Virologia;
31) Statistica medica e biometria;
32) Tossicologia;
33) Biochimica applicata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1969
Atti del Governo, registro n. 225, *foglio n.* 16. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1968.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, recante provvidenze a favore dei produttori agricoli danneggiati dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968;

Considerato che per il disposto dell'art. 5 della legge sopra citata le predette provvidenze vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro ai sensi del primo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto l'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1960, n. 739;

Visto il decreto interministeriale in data 3 settembre 1968;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano ai sensi dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, ai fini dell'appplicazione degli articoli 1, 4 e 5 della legge 29 luglio 1968, n. 857, le seguenti zone danneggiate dalla siccità verificatasi dal dicembre 1967 al luglio 1968:

comuni di Acquaviva d'Isernia, Agnone, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel del Giudice, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castel San Vincenzo, Castelverrino, Cerro al Volturno, Chiauci, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Miranda, Montaquila, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello del Molise, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Massimo, San Pietro Avellana, S. Agapito, Santa Maria del Molise, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Scapoli, Sessano, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1968

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(779)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel territorio del comune di Lastra a Signa.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Firenze per la protezione delle bellezze naturali nell'adunanza del 27 ottobre 1966, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Malmantile nel comune di Lastra a Signa;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Lastra a Signa;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè offre belle visuali della tipica compagna toscana e verso sud della vallata dell'Arno e dei suoi affluenti di sinistra fino alle lontane colline della Val d'Elsa ed oltre, mentre a ponente, a levante ed a nord l'orizzonte è chiuso su dense fustaie di pino che accompagnano l'Arno nel tratto del suo corso medio fra la stretta della Golfolina ed il suo sfociare nella piana empolese;

Decreta:

La zona di Malmantile sita nel territorio del comune di Lastra a Signa ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: da ponente una linea che partendo da piazza Piave lato di levante va a raggiungere il parco di villa Serena lungo la curva di livello 170; si segue poi la medesima curva di livello fino a raggiungere, tagliando in linea retta verso nord, un torrente senza nome che scorre da levante a ponente; poi alla sua sorgente lo si abbandona e si prosegue in linea retta fino ad una strada poderale che sale in direzione della strada comunale che dal paese di Malmantile va verso l'antica Pieve e prosegue poi verso il paese di Montelupo.

Dalla fine della strada poderale si segue una linea fino ad un bivio con una strada senza nome che scende verso nord.

Si traversa la strada comunale Malmantile Montelupo, si passa nel retro delle costruzioni segnate nella planimetria e si percorre una strada poderale fino a raggiungere la curva di livello 170 che si segue fino a piazza Piave di cui il lato di levante segna il confine dell'area vincolata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze.

La soprintendenza ai monumenti di Firenze curerà che il comune di Lastra a Signa provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 10 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: PELLICANI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Firenze

Verbale della riunione del 27 ottobre 1966

Il giorno 27 ottobre 1966 nei locali della soprintendenza ai monumenti in palazzo Pitti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Firenze, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

1) Proposta di tutela di una zona in comune di Lastra a Signa.

(*Omissis*).

Dopo che i commissari hanno fissato i limiti della zona da tutelare sulla carta topografica, il provvedimento viene messo ai voti ed approvato dai presenti.

Descrizione dei confini

FORTEZZA DI MALMANTILE

Da ponente una linea che partendo da piazza Piave lato di levante va a raggiungere il parco di villa Serena lungo la curva di livello 180, si segue poi la medesima curva di livello fino a raggiungere tagliando una linea retta verso nord, un torrente senza nome che scorre da levante a ponente poi alla sua sorgente lo si abbandona e si prosegue in linea retta fino ad una strada poderale che sale in direzione della strada comunale che dal paese di Malmantile va verso l'antica Pieve e prosegue poi verso il paese di Montelupo.

Dalla fine della strada poderale si segue una linea fino ad un bivio con una strada senza nome che scende verso nord.

Si traversa la strada comunale Malmantile Montelupo si passa nel retro delle costruzioni segnate nella planimetria e si percorre una strada poderale fino a raggiungere la curva di livello 170 che si segue fino a piazza Piave di cui il lato di levante segna il confine dell'area vincolata.

(747)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1969.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza, presentate dalla compagnia di assicurazioni « La Fondiaria Vita », con sede in Firenze:

Tariffa 2/I, relativa all'assicurazione a vita intera, a premio temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile alla morte dell'assicurato, in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 31/I, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad una epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

Tariffa 27/I (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 29/I (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Condizioni particolari di polizza per le assicurazioni che prevedono l'adeguamento annuale delle prestazioni in base ad un parametro determinato.

Roma, addì 21 gennaio 1969

Il Ministro: TANASSI

(781)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1969.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 212 del 18 dicembre 1967, con il quale l'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha deliberato di chiedere la classificazione tra le provinciali delle strade comunali:

1) « di Castellano », ha inizio dal km. 347+340 della statale n. 16 Adriatica e termina all'innesto della strada Cascinare, di km. 4+900;

2) « la Corva », ha inizio all'innesto con la statale n. 16 Adriatica presso l'abitato di Porto S. Elpidio e termina all'innesto con la provinciale Elpidiense, di km. 4+500;

3) « di Cascinare », ha inizio all'innesto con la strada provinciale Elpidiense al km. 7+080 presso S. Elpidio a Mare e termina all'innesto con la provinciale Fratte, di km. 4+700,

della lunghezza complessiva di km. 14+100 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1518 del 15 ottobre 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che le strade in parola possiedono i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che le suddette strade possono, pertanto, essere classificate provinciali a termini dall'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le strade di cui alle premesse, dell'estesa complessiva di km. 14+100 sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1969

Il Ministro: MANCINI

(881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo aggiuntivo alla convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.

Il 26 gennaio 1968, in base ad autorizzazione disposta con legge 12 dicembre 1967, n. 1299, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1968, ha avuto luogo a Roma lo scambio degli strumenti di ratifica relativi all'accordo aggiuntivo alla convenzione fra l'Italia e la Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (Stoccolma, 20 dicembre 1956), concluso a Stoccolma il 7 dicembre 1965.

L'accordo, ai sensi dell'art. 4, è entrato in vigore il 26 gennaio 1968.

(1072)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Trapani-Birgi

(*Deposito delle mappe ai sensi dell'art.* 715-ter *della legge* 4 *febbraio* 1963, *n.* 58)

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione è stata disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Marsala (Trapani) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Trapani-Birgi con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale, chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 213 in data 26 agosto 1965.

(1016)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni al regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici dell'ospedale civile di Piove di Sacco

Con decreto n. 300.10.III.54/5/1048, in data 12 dicembre 1968, del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'amministrazione dell'ospedale civile di Piove di Sacco (Padova) è stata autorizzata a modificare l'art. 9 del regolamento della scuola per infermiere ed infermieri generici istituita presso lo stesso ospedale.

(892)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

A/197 del 15 gennaio 1969 relativa a « Garanzie bancarie attive ».

(947)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di oasi di protezione e di rifugio nei comuni di Fiorano e Sassuolo

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1969 è costituita dal 1° gennaio 1969 fino al 1° gennaio 1975, ai sensi dell'art. 67-*bis* del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, modificato con legge 2 agosto 1967, n. 799, l'oasi di protezione e di rifugio per la fauna stanziale e migratoria denominata « Fiorano-Sassuolo La Ciancia », della estensione di ha. 1170 circa, sita nei comuni di Fiorano e Sassuolo (Modena) i cui confini, meglio specificati nella documentazione agli atti, sono così delimitati:

nord: strada provinciale Fiorano-Fossa di Spezzano;

est: strada comunale da Fossa di Spezzano fino a Casa Marini;

sud: strada comunale per Montegibbio;

ovest: strada comunale da Montegibbio verso Sassuolo fino a Casa il Fosso e poi strada vicinale da Casa il Fosso per Cà Bernardone Montedoro, Casa Riccò, Casa Ricci, Casa Maglietta fino a Fiorano.

(948)

Riconoscimento della natura giuridica di consorzio di bonifica al Consorzio atesino di bonifica foce Passirio-foce dell'Isarco, con sede in Bolzano.

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 26 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 1968 al registro n. 16, foglio n. 236, al Consorzio atesino di bonifica foce Passirio-foce dell'Isarco, con sede in Bolzano, è stata riconosciuta la natura giuridica di consorzio di bonifica ed è stato, altresì, disposto l'ampliamento del comprensorio consorziale da Ha. 3.802 ad Ha. 3.867.39.33, mediante l'aggregazione di una zona ricadente nel bacino nord-Sinigo.

(870)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Organizzazione della III Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù e della III Mostra internazionale degli illustratori in Bologna, nonchè della XXIV Fiera internazionale del bovino da latte e della Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura in Cremona.

L'ente autonomo per le fiere di Bologna organizzerà in Bologna dal 19 al 23 aprile p.v. la « III Fiera internazionale del libro per l'infanzia e la gioventù » in concomitanza con la « III Mostra internazionale degli illustratori ».

L'ente autonomo manifestazioni fieristiche di Cremona organizzerà in Cremona dal 12 al 21 settembre p.v. la XXIV Fiera internazionale del bovino da latte e la Fiera nazionale dell'approvvigionamento dell'agricoltura - Cremona.

(916)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di cinquantacinque società cooperative senza nomina di liquidatore

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 dicembre 1968, le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) edilizia « Trieste », con sede in Avellino, costituita per rogito Valente in data 19 novembre 1953, repertorio 8991;

2) agricola « Azienda agraria sperimentale La Lauretana », con sede in Lauro (Avellino), costituita per rogito Russo in data 14 novembre 1963, repertorio 2459;

3) agricola San Lorenzo di Circello, con sede in Circello-masseria Pilla (Benevento), costituita per rogito De Napoli in data 25 maggio 1962, repertorio 5021;

4) di produzione e lavoro « Industria, legno, metallurgica, affini « C.I.L.M.A. », con sede in Macerata Campania (Caserta), costituita per rogito D'Alessio in data 31 agosto 1958, repertorio 1900;

5) « Cassa rurale ed artigiana di Prata Sannita », con sede in Prata Sannita (Caserta), costituita per rogito De Baggis in data 4 giugno 1947, repertorio 9654;

6) agricola di produzione e consumo fra combattenti e reduci di Pratella, con sede in Pratella (Caserta), costituita per rogito De Baggis in data 17 febbraio 1947;

7) edilizia « La Costante », con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Maturo in data 3 aprile 1954, repertorio 1386;

8) di produzione e lavoro « Cooperativa reduci napoletani - CO.CO.RE.NA. » già « Cooperativa reduci napoletani - CO.RE.NA », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 21 settembre 1946, repertorio 3597;

9) di produzione e lavoro « Lavoranti panettieri ed affini - La.Pa. », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 18 luglio 1951, repertorio 495;

10) di produzione e lavoro « C.E.O.S. - Cooperativa edile opere specializzate », con sede in Napoli, costituita per rogito Passari in data 11 marzo 1951, repertorio 5148;

11) di produzione, lavoro e trasporto « Ars et labor vis unita fortior », con sele in Napoli, costituita per rogito Angrisano in data 3 marzo 1950, repertorio 5352;

12) di produzione e lavoro « Operai profughi Venezia Giulia », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 23 ottobre 1950, repertorio 4306;

13) Cassa mutua assistenza fra i lavoratori delle officine Staiano, con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena Ferdinando in data 11 marzo 1949, repertorio 15349;

14) Società di assistenza mutualistica artigiani - S.A.M.A., con sede in Napoli, costituita per rogito Maddalena Ferdinando in data 25 gennaio 1951, repertorio 22556;

15) « Gestione costruzione di case per i lavoratori dello spettacolo », con sede in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 9 dicembre 1949;

16) pesca « A.T.E.M.A.R. », con sede in Napoli, costituita per rogito D'Alessandro in data 2 maggio 1949, repertorio 30811;

17) edilizia « Casa Mar », con sede in Napoli, costituita per rogito Casale in data 11 giugno 1948, repertorio 5392;

18) edilizia « Domus Marittima », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 30 maggio 1949, repertorio 2650;

19) agricola barrese S.C.A.B., con sede in Barra, frazione di Napoli, costituita per rogito De Luca in data 31 ottobre 1952, repertorio 13649;

20) edilizia « Lux », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 2 marzo 1958, repertorio 2480;

21) edilizia « C.A.I.S. - Cooperativa alloggi impiegati statali », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 26 marzo 1949, repertorio 2339;

22) edilizia « CO.DI.GE.CI. - Cooperativa dipendenti genio civile », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 11 marzo 1950, repertorio 8433;

23) edilizia « Vesuvio e Campania », con sede in Napoli, costituita per rogito Ferdinando Maddalena in data 4 giugno 1950, repertorio 19389;

24) edilizia « Parva Domus », con sede in Napoli, costituita per rogito Tavassi La Greca in data 31 luglio 1948, repertorio 2468;

25) di trasporto « L'Indipendente », con sede in Napoli, costituita per rogito Quaranta in data 11 ottobre 1948, repertorio 38681;

26) edilizia « Il Focolare domestico », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 31 maggio 1957, repertorio 46243;

27) edilizia « Risorgimento casa n. 3 », con sede in Napoli, costituita per rogito Sica in data 21 aprile 1959, repertorio 56939;

28) di produzione e lavoro « Artigiani guantai », con sede in Napoli, costituita per rogito Brancaccio in data 18 settembre 1951, repertorio 8431;

29) di lavoro tra palombari e rampinatori per recuperi vari, con sede in Napoli - frazione San Giovanni a Teduccio, costituita per rogito d'Emilia in data 23 gennaio 1947, repertorio 10561;

30) di produzione e lavoro « Italia », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 28 giugno 1947, repertorio 949;

31) di produzione e lavoro « La Zora Nascente », con sede in Napoli, costituita per rogito Fulvio Maddalena in data 19 novembre 1946, repertorio 7628;

32) di produzione e lavoro - Napoli IV - Fondazione e sondaggi, con sede in Napoli, costituita per rogito d'Alessandro in data 24 settembre 1945;

33) di produzione e lavoro « La Sorrentina », fra lavoratori, reduci, combattenti e partigiani, con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Passari in data 7 febbraio 1948, repertorio 3494;

34) di produzione e lavoro « CO.E.STRA. » Costruzioni edilizie e stradali, con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Triola in data 16 giugno 1946, repertorio 415;

35) edile « Afragola », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Triola in data 9 dicembre 1945, repertorio 217;

36) agricola « C.I.L.D.A. », - Cooperativa industria latte derivati affini, con sede in Agerola (Napoli), costituita per rogito Fulvio Maddalena in data 26 maggio 1945, repertorio 2859;

37) di produzione e lavoro « Arzano Risorgente », con sede in Arzano (Napoli), costituita per rogito Rocco in data 12 aprile 1946, repertorio 23;

38) edile di produzione e lavoro « La Sibilla », con sede in Bacoli (Napoli), costituita per rogito Triola in data 14 luglio 1946, repertorio 439;

39) di produzione e lavoro « Vulcania », con sede in Boscoreale, frazione di Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Quaranta in data 21 marzo 1945, repertorio 37523;

40) di produzione e lavoro « Vulcania », con sede in Casalnuovo (Napoli), costituita per rogito Fortunato in data 19 febbraio 1950, repertorio 15896;

41) di produzione e lavoro « Reduci Casoria », con sede in Casoria (Napoli), costituita per rogito Fulvio Maddalena in data 31 agosto 1946;

42) di produzione e lavoro « C.R.E.G.L.E.S. », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito D'Alessandro in data 6 agosto 1946, repertorio 571;

43) di consumo combattenti « Sergente Greco », con sede in Frattaminore (Napoli), costituita per rogito Carusi in data 8 aprile 1945, repertorio 3405;

44) di produzione e lavoro « Perseveranza », con sede in Grumo Nevano (Napoli), costituita per rogito Candela in data 16 febbraio 1948, repertorio 12964;

45) di produzione e lavoro « C.I.R.E. » fra operai reduci e combattenti, con sede in Lacco Ameno (Napoli), costituita per rogito Nonno in data 4 marzo 1946, repertorio 3689;

46) edilizia « S. Castrese », con sede in Marano (Napoli), costituita per rogito Sica in data 23 aprile 1958, repertorio 50626;

47) di consumo « La Proletaria », con sede in Marigliano (Napoli), costituita per rogito Erbani in data 20 luglio 1944, repertorio 8336;

48) di consumo « La Pomelia », con sede in Pomigliano D'Arco (Napoli), costituita per rogito De Luca in data 7 novembre 1944, repertorio 1655;

49) di produzione e lavoro « CO.R.M.MA. - Cooperativa recupero materiali marittimi », con sede in Portici di Napoli, costituita per rogito Siciliani in data 25 febbraio 1949, repertorio 4955;

50) edilizia « Generale Armando Diaz », con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Oriani in data 24 aprile 1949, repertorio 19794;

51) edilizia « Villa Retina », con sede in Resina (Napoli), costituita per rogito Olimpio Marino in data 27 settembre 1955;

52) di consumo « La Popolare », con sede in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 15 settembre 1946, repertorio 15854;

53) di produzione e lavoro « Libertà », con sede in S. Antonio Abate (Napoli), costituita per rogito Catello Spagnuolo in data 2 novembre 1947, repertorio 1151;

54) di consumo « Cooperativa del Popolo », con sede in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito De Rosa in data 5 luglio 1946, repertorio 8209;

55) di produzione e lavoro « Ascendit », con sede in Villaricca (Napoli), costituita per rogito Triola in data 2 luglio 1947, repertorio 956.

(777)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° marzo 1968 al 7 marzo 1968, a norma dei Regolamenti CEE n. 238/68 e n. 258/68, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1) per il 1-3-1968	Ammontare restituzioni dal 2-3-1968 al 7-3-1968
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:		
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona IV-c	58,90	58,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	54,95	54,95
ex 10.01	13,17	Frumento duro	55,50	55,50
10.02	06,07	Segala	34,80	34,80
10.03	02,09	Orzo:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera e Liechtenstein	40,00	40,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	41,00	41,00
10.04	02,06	Avena	24,00	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	36,25	36,25
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:		
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	86,65	86,65
		zona III-a	85,65	85,65
		zona III-b	83,65	83,65
		zona II	83,65	83,65
		zona I:		
		- ad esclusione della Siria	80,65	80,65
		- verso la Siria	85,00	85,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	78,65	78,65
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	77,70	77,70
		zona III-a	77,70	77,70
		zona III-b	75,70	75,70
		zona II	75,70	75,70
		zona I	72,70	72,70
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,70	70,70

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625 (1)) per il 1-3-1968	dal 2-3-1968 al 7-3-1968
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	70,70	66,70
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV-a	74,70	74,70
		zona III-a	74,70	74,70
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	62,70	62,70
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	57,70	57,70
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	53,70	53,70
ex 11.01-C		Farina di segala:		
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	40,20	40,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	37,20	37,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	34,20	34,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	31,20	31,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	28,20	28,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	25,20	25,20
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	22,20	22,20
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro:		
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona IV-b (3)	82,90	82,90
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	79,50	79,50
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	78,50	78,50

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a)* Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a)* Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a)* Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a)* I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a)* Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a)* I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India, (compreso Bhutan e Sikkin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(9338)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Assunzione di centosettanta allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità all'esercizio di un mestiere.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle scuole allievi operai delle forze armate, e, in particolare l'art. 8, primo e secondo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1968, registro n. 9 Difesa, foglio n. 269, con il quale è stato determinato il numero dei posti disponibili in ciascuna delle categorie degli operai dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali del Ministero della difesa, in relazione alle vacanze verificatesi nel 1967 per cause diverse dal collocamento a riposo ed a quelle conseguenti a collocamento a riposo per limiti di età dell'anno 1968;

Considerato che, a norma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, i posti disponibili nelle categorie degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo delle lavorazioni e del ruolo dei servizi generali possono essere conferiti, fino al limite massimo della metà, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, agli allievi operai che abbiano conseguito l'attestato di idoneità previsto dall'art. 4 della legge medesima negli ultimi due anni;

Considerate le esigenze degli enti e stabilimenti della Difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto l'ordinamento interno delle scuole allievi operai, approvato con decreto ministeriale 1° ottobre 1964;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1968, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Determina:

Art. 1.

Gli allievi delle scuole allievi operai della Difesa istituite presso enti dell'Esercito o della Marina, i quali abbiano ultimato con profitto i corsi tenuti dalle predette scuole ed abbiano conseguito, nel 1966 o nel 1967, l'attestato di idoneità all'esercizio di uno dei mestieri sotto specificati, possono chiedere — sempre che siano in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 2 — di essere assunti senza concorso quali operai dello Stato in prova nell'Amministrazione della difesa, fino al limite massimo di centosettanta unità ripartite come segue fra i diversi ruoli, categorie e qualifiche di mestiere:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
	RUOLO DELLE LAVORAZIONI *Categoria degli operai qualificati*		
3	Battitore di lamiera	1 - 1ª O.R.M.E. — Torino 1 - 2ª O.R.M.E. — Genova 1 - 5ª O.R.M.E. — Treviso	Battitore la lamiera Lamierista
10	Cordaio	10 - Maricorderia — Castellammare di Stabia	Cordaio
2	Crogiuolista materie refrattarie	2 - Laboratorio precisione Esercito — Roma	Crogiuolista materie refrattarie
1	Lavoratore di vetri d'ottica	1 - Laboratorio precisione Esercito — Roma	Lavoratore di vetri d'ottica Fonditore vetro d'ottica
1	Litografo trasportatore	1 - Maridrografico — Genova	Litografo trasportatore
6	Montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati	1 - 2ª O.R.M.E. — Genova 2 - 9ª O.R.M.E. — Bari 1 - 15ª O.R.M.E. — Padova 1 - Marinarsen — Taranto 1 - Marinarsen — La Spezia	Montatore di automotocicli e mezzi blindo-corazzati Montatore d'auto
1	Plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili	1 - Laboratorio precisione Esercito — Roma	Plasmatore vetro d'ottica e preparatore miscele vetrificabili Plasmatore vetro d'ottica
36	Preparatore di laboratorio in genere	1 - 1° Opificio Militare — Torino 1 - 2° Opificio Militare — Roma 2 - C.S.E.M. — Roma 1 - Laboratorio caricamento proietti — Noceto 4 - Direzione Materiali Difesa A.B.C. — Roma 12 - Istituto Chimico Farmaceutico Militare — Firenze 4 - Marinarsen — Taranto 4 - Marinarsen — La Spezia 7 - Camen — S. Pietro a Grado	Preparatore di laboratorio in genere Preparatore di laboratorio farmaceutico Preparatore di laboratorio chimico
9	Preparatore di laboratorio farmaceutico	9 - Istituto Chimico Farmaceutico Militare — Firenze	Preparatore di laboratorio farmaceutico Preparatore di laboratorio chimico

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
2	Preparatore di laboratorio tecnologico	2 - C.S.E.M. — Roma	Preparatore di laboratorio tecnologico
8	Tornitore in metallo	1 - 1ª O.R.M.E. — Torino 1 - 15ª O.R.M.E. Padova 2 - Spolettificio Esercito — Torre Annunziata 2 - Pirotecnico Esercito — Capua 1 - Marinarsen — Taranto 1 - Marinarsen — La Spezia	Tornitore in metallo

RUOLO DELLE LAVORAZIONI

Categoria degli operai comuni

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati (C)
3	Aggiustatore meccanico	1 - 2ª O.R.M.E — Genova 1 - 5ª O.R.M.E. — Treviso 1 - 15ª O.R.M.E. — Padova	Aggiustatore meccanico
1	Elettricista elettrauto	1 - 12ª O.R.M.E. — Cagliari	Elettricista elettrauto
1	Elettricista magnetista	1 - 1ª O.R.M.E. — Torino	Elettricista magnetista
2	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	1 - Marinarsen — Augusta 1 - Marinaccad — Livorno	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma Radiomontatore
2	Lucidista di disegni	2 - Maridrografico — Genova	Lucidista di disegni
2	Saldatore elettrico ed autogenista	1 - 15ª O.R.M.E. — Padova 1 - Marinarsen — Taranto	Saldatore elettrico ed autogenista
1	Tipografo compositore	1 - Scuola di Guerra — Civitavecchia	Tipografo compositore

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria degli operai qualificati

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati (C)
2	Conduttore di macchine e di natanti con titolo di fuochista autorizzato	1 - Marinarsen — Taranto 1 - Marinarsen — La Spezia	Conduttore macchine e natanti con titolo di fuochista autorizzato Fuochista di caldaie e forni Fuochista

RUOLO DEI SERVIZI GENERALI

Categoria degli operai comuni

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati (C)
7	Addetto ai centralini telefonici	5 - Centro Difesa Elettronica — Anzio 2 - 21° Stabilimento Trasmissioni — Roma	Addetto ai centralini telefonici Apparecchiatore telescriventista
9	Addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali	2 - Polverificio Esercito — Fontana Liri 2 - Pirotecnico Esercito — Capua 2 - Laboratorio Caricamento Proietti — Baiano di Spoleto 1 - C.E.A. — Nettuno 2 - Laboratorio Caricamento Proietti — Noceto	Addetto alla ricezione, conservazione, distribuzione e spedizione di materiali Artificiere
18	Addetto stazioni servizio automezzi	4 - 1ª O.R.M.E. — Torino 2 - 2ª O.R.M.E. — Genova 1 - 5ª O.R.M.E. — Treviso 1 - 12ª O.R.M.E. — Cagliari 2 - 15ª O.R.M.E. — Padova 2 - O.A.R.E. — Bologna 2 - O.R.T.E. — Piacenza 2 - O.R.Me.C. — Bologna 2 - O.R.Me.C. — Nola	Addetto stazioni servizio automezzi Meccanico Meccanico per automotoveicoli e per mezzi blindo-corazzati
4	Famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione	2 - Scuola di Applicazione d'Arma — Torino 2 - Accademia Militare — Modena	Famiglio degli istituti e delle scuole militari di istruzione Famiglio
2	Marinaio attrezzista	2 - Marinarsen — Taranto	Marinaio attrezzista Carenatore

Numero dei posti	Qualifica di mestiere (A)	Ripartizione dei posti fra gli enti di prima destinazione (B)	Attestati di idoneità rilasciati da una scuola AA.OO. della Difesa per l'esercizio di uno dei sottonotati mestieri, validi per concorrere alla assunzione per la qualifica di mestiere indicata nella colonna (A) (C)
35	Marinaio motorista	4 - C.S.E.M. — Roma 2 - 2ª O.R.M.E. — Genova 1 - 5ª O.R.M.E. — Treviso 4 - 15ª O.R.M.E. Padova 9 - Marinarsen — Taranto 6 - Marinarsen — La Spezia 5 - Marinarsen — Messina 4 - Marinarsen — La Maddalena	Marinaro motorista Motorista
2	Stradino	1 - Marinarsen — Taranto 1 - Marinarsen — La Spezia	Stradino Muratore

Art. 2.

Per l'assunzione in ruolo è richiesto il possesso dei seguenti requisiti ai termini dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961 n. 90:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non potranno conseguire in nessun caso, la nomina ad operaio coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate nell'art. 85 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dal lavoro da una pubblica amministrazione.

I suddetti requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione della domanda di assunzione.

Art. 3.

Le domande di assunzione, redatte su carta da bollo da L. 400 e nella forma indicata nello schema annesso alla presente determinazione, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - 1ª Sezione, viale dell'Università n. 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non si terrà conto delle domande che risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altri uffici.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la qualifica di mestiere (esclusivamente fra quelle indicate al precedente art. 1, colonna *A*), con la quale desidera essere assunto in relazione all'attestato di idoneità posseduto (art. 1, colonna *C*).

Qualora il candidato, in relazione all'attestato posseduto (art. 1, colonna *C*), possa ed intenda concorrere per più qualifiche di mestiere (art. 1, colonna *A*), dovrà produrre separate domande allegando, a ciascuna, il certificato di cui al successivo art. 4. Nel caso in cui il candidato non si attenga alla disposizione di cui sopra, la domanda sarà ritenuta valida soltanto per la prima qualifica di mestiere indicata;

4) di essere cittadino italiano;

5) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (o, in caso contrario, le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

7) di essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

8) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti di sesso maschile);

9) se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione del rapporto stesso.

Nella domanda stessa l'aspirante dovrà, altresì, indicare il preciso recapito e il comune di attuale residenza.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopra enunciate, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Unitamente alla domanda, gli aspiranti all'assunzione dovranno far pervenire un certificato in carta semplice, rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 1, colonna *C*), con l'indicazione del punteggio complessivo, *espresso in decimi*, riportato agli esami finali del corso.

Come indicato al precedente art. 1, l'attestato dovrà essere stato conseguito negli anni 1966 o 1967.

Coloro che abbiano conseguito l'attestato stesso anteriormente al 1966 oppure nel 1968 non potranno concorrere all'assunzione in base alla presente determinazione.

Art. 5.

Prima della nomina, gli aspiranti all'assunzione saranno sottoposti a visita medica da parte dell'amministrazione, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Il giudizio di non idoneità del candidato, pronunciato dalla apposita commissione medica preclude l'assunzione al lavoro.

Art. 6.

Le spese di viaggio e di soggiorno che gli aspiranti all'assunzione dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui al precedente articolo, sono a carico degli aspiranti stessi.

Art. 7.

Gli aspiranti all'assunzione, collocati utilmente in graduatoria, saranno successivamente invitati a far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli operai - 9ª Divisione - 1ª Sezione, viale dell'Università, 4, Roma) i sottonotati documenti, tutti su carta da bollo da L. 400:

A) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

B) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

C) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Nel caso in cui l'aspirante all'assunzione non sia ancora iscritto nelle liste elettorali a causa dell'età, dovrà ugualmente inviare un certificato attestante la suddetta circostanza ed attestante altresì l'inesistenza di cause ostative al futuro godimento dei predetti diritti politici;

D) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica competente. Il suddetto documento non potrà essere sostituito con il certificato penale;

E) certificato di compimento degli studi di istruzione obbligatoria, in originale o copia notarile autenticata;

F) documento militare (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

1) per gli aspiranti all'assunzione che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre il predetto documento;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non potranno essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Gli aspiranti all'assunzione che saranno risultati utilmente collocati nelle graduatorie relative alle singole qualificazioni professionali, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato, in prova, nell'Amministrazione della Difesa nel ruolo e nella categoria precisati, per ciascuna qualifica di mestiere, nel precedente art. 1, giusta quanto disposto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480.

Le graduatorie saranno compilate, per ciascuna qualifica di mestiere (art. 1, colonna *A*), in base al punteggio riportato alla fine del corso, con l'osservanza — nel caso di parità di merito — delle norme vigenti relative ai titoli di precedenza o preferenza nella nomina.

L'approvazione delle singole graduatorie e le conseguenti nomine ad operaio dello Stato, nei limiti dei posti disponibili per ciascuna qualifica di mestiere, potranno aver luogo anche con decreti ministeriali distinti per ciascuna delle qualifiche medesime.

Qualora, per mancanza di candidati, restassero scoperti tutti od alcuni dei posti previsti nel precedente art. 1 per talune qualifiche di mestiere, i posti medesimi potranno essere portati in aumento ai posti previsti per altre qualifiche di mestiere dello stesso ruolo e categoria.

Gli allievi operai nominati operai in prova hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che, senza giustificato motivo, da valutarsi dalla amministrazione, non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Agli assunti in prova sarà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

La presente determinazione sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Difesa, foglio n.* 75

ALLEGATO 1

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dagli aspiranti all'assunzione al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della Difesa e da inviare entro il termine stabilito dall'art. 3 della determinazione ministeriale, con allegato il certificato di cui all'articolo 4 della determinazione medesima).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 9ª *Divisione - Sezione* 1ª -
Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . . presa visione della determinazione ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. . . del . . . ., chiede di essere assunto al lavoro quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa con la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, *il candidato dovrà indicarne i motivi, anche se, in particolare,* la non iscrizione sia in conseguenza della minore età);

4) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria;

5) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti (in caso contrario, il candidato dovrà indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .

7) è in possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio del mestiere di . . . . rilasciato dalla scuola allievi operai di . . . . nell'anno . . . . (l'attestato dovrà essere stato conseguito nell'anno 1966 o nel 1967: coloro che lo abbiano conseguito negli anni precedenti, oppure nel 1968, non potranno concorrere all'assunzione di cui trattasi).

Il sottoscritto dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica amministrazione (in caso contrario, indicare le cause di risoluzione dei rapporti stessi, precisando di non essere stato destituito, espulso o dispensato).

Indirizzo al quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

. . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per coloro che prestino servizio militare, è sufficiente il visto del comandante del Corpo di appartenenza.

Si ripete che alla domanda dovrà essere allegato un certificato, in carta semplice, rilasciato dalla Scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, presso la quale l'aspirante all'assunzione ha frequentato il corso, attestante la conseguita idoneità all'esercizio del mestiere, con l'indicazione del punteggio complessivo, *espresso in decimi*, riportato agli esami finali del corso stesso.

N.B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di assunzione al lavoro, dovrà essere apposta la seguente annotazione: « Contiene la domanda di assunzione al lavoro di un allievo quale operaio in prova nell'Amministrazione della difesa ».

(969)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria riservati agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari nei ruoli di altre carriere delle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti del Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 13 settembre 1938, n. 1509, che approva il regolamento per il personale delle imposte di fabbricazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'amministrazione finanziaria;

Visto l'art. 15, primo comma, della legge 2 aprile 1968, numero 482;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi

Sono indetti i seguenti concorsi per esame-colloquio nei ruoli delle carriere direttive dell'amministrazione finanziaria:

1) concorso a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione;

2) concorso a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali.

A tali concorsi possono partecipare gli assistenti universitari ordinari nominati, in seguito a concorso, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modifiche, e del decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349, che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1969) abbiano una anzianità di effettivo e lodevole servizio di almeno cinque anni.

Per l'ammissione ai concorsi si prescinde dal requisito del limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340.

Art. 2.
Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente bando gli aspiranti debbono essere forniti, con esclusione di altri titoli di studio:

della laurea in ingegneria, conseguita in una università o in un politecnico della Repubblica, per partecipare al concorso indicato all'art. 1, n. 1);

della laurea in ingegneria civile od industriale, conseguita in una università od istituto superiore di ingegneria dello Stato, per partecipare al concorso di cui all'art. 1, n. 2).

Se gli aspiranti hanno conseguito tale laurea dopo l'entrata in vigore del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, debbono, essere forniti del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciato a norma del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, e successive estensioni.

Non è richiesto però il diploma di abilitazione all'esercizio professionale quando la laurea in ingegneria sia stata conseguita entro il 31 dicembre 1925 da coloro che si siano trovati nelle condizioni previste dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, innanzi citato.

Art. 3.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - Roma 00100, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - Roma 00100, o ad una delle intendenze di finanza, entro il 31 marzo 1969.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi - Roma 00100, dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una intendenza di finanza.

Qualora il candidato intenda partecipare ad ambedue i concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre una domanda per ciascun concorso.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità;

la data ed il luogo di nascita;

il titoli di studio con l'esatta denominazione di esso, la università o l'istituto che lo ha rilasciato e la data in cui è stato conseguito;

l'anzianità di servizio nel ruolo di provenienza;

il domicilio;

l'indirizzo, con esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Tale autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal rettore dell'università o istituto presso il quale l'aspirante presta servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 4.
Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.
Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti che abbiano superato l'esame-colloquio e che intendano far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale degli affari generali e personale del Ministero delle finanze - Roma 00100, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 7.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti di rito elencati nel successivo art. 6.

Art. 6.
Documenti di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 5, e se residenti all'estero, nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti:

A) stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata da L. 400;

B) certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria, su carta da bollo da L. 400, attestante che il candidato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (31 marzo 1969), abbia almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quale assistente di ruolo;

C) titolo di studio: diploma originale della laurea in ingegneria o copia, su carta da bollo da L. 400, autenticata ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968, nonchè diploma o certificato di abilitazione, in originale, o copia degli stessi, su carta da bollo da L. 400, autenticata ai sensi del medesimo art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; sono esonerati dall'obbligo di produrre il diploma o il certificato di abilitazione i candidati dichiarati vincitori i quali si trovino nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente bando.

Quando il diploma di laurea non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

D) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*) e *D*) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I documenti di cui alle lettere *A*), *B*) e *D*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente articolo 5.

Art. 7.

Titoli che danno diritto di preferenza nella nomina

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valore militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 5, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini, che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od.6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare numero 27200/om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina ovvero copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra, nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di prima categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendeva il genitore;

f) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo da L. 400, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

h) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 ri-

lasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

i) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciato in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967), nonchè quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 25 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione;

m) i profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

n) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, e di altra attestazione speciale di merito di guerra e i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da lire 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, composta ai sensi delle disposizioni in vigore, sarà stabilita con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.
Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento dell'esame-colloquio si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

L'esame-colloquio per ciascun concorso comprenderà le materie di cui ai programmi riportati in allegato al presente bando.

Le prove di esame-colloquio si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avranno luogo a Roma.

Ai candidati sarà inoltre data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le prove dell'esame-colloquio saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Per sostenere le prove di esame-colloquio i candidati dovranno essere muniti di libretto ferroviario personale o di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera postale;

b) porto d'armi;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta di identità.

Art. 10.
Prova di esame-colloquio

Nella prova di esame-colloquio i candidati dovranno conseguire almeno la votazione di sette decimi.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella prova anzidetta. A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, all'art. 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili ed all'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, recante norme per i mutilati e gli invalidi del lavoro nonchè per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro.

Art. 11.
Graduatorie dei concorsi

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Dal periodo di prova saranno esonerati i vincitori che si trovino nelle condizioni all'uopo previste dalle vigenti disposizioni.

Art. 13.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi, ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Esso viene emanato tenendo conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed altri aventi diritto in virtù della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Roma, addì 15 gennaio 1969

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *gennaio* 1969
Registro n. 5 *Finanze, foglio n.* 238

ALLEGATO N. 1

Programma di esame del concorso per esame-colloquio a due posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione.

Parte prima

Principi di fisica tecnica ed elettronica:

principi di termologia con particolare riguardo ai cambiamenti di stato ed alla distillazione;
principi fondamentali di termodinamica con particolare riguardo alle macchine termiche;
principi fondamentali di elettrotecnica.

Parte seconda

Tecnologia industriale:

cognizione sugli impianti e sui processi di fabbricazione dei diversi prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
nozioni di chimica inerente ai processi di fabbricazione dei prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo.

Parte terza

Principi di economia ed estimo industriale:

nozioni sulla gestione amministrativa e sui bilanci economici delle industrie in genere;
criteri per la determinazione dei costi di produzione relativi ai prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione od erariale di consumo;
criteri di valutazione degli impianti industriali.

Legislazione:

Nozioni di diritto amministrativo;
Nozioni sul sistema tributario italiano con particolare riguardo alle imposte di fabbricazione;
Nozioni sulle attribuzioni degli uffici centrali e periferici del Ministero delle finanze;
Nozioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Nozioni di statistica;
Traduzione dal francese o dall'inglese o dal tedesco, a scelta del candidato, di un brano di giornale.

ALLEGATO N. 2

Programma di esame del concorso per esame-colloquio a cinque posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Parte prima

Topografia con elementi di geodesia:

nozioni fondamentali sui sistemi di rappresentazione cartografica;
triangolazioni geodetiche e topografiche;
misura degli angoli, delle distanze e dei dislivelli; descrizione, rettifica ed impiego dei relativi strumenti;
poligonazione e livellazione;
rilevamento plano-altimetrico del terreno. Celerimensura;
elementi di fotogrammetria; principali apparecchiature per la presa e la restituzione dei fotogrammi;
compensazione degli errori;
divisione dei terreni. Ripristino e rettifica dei confini;
calcolo delle aree e impiego dei planimetri.

Parte seconda

Economia ed estimo:

nozioni di matematica finanziaria applicata alle stime;
elementi della teoria del valore applicata alle stime;
fattori della produzione e loro coordinamento (in genere e con particolare riferimento alla produzione agraria). Sistemi di coltivazione e conduzione dei fondi rustici;
principali industrie agrarie;
beneficio fondiario, beneficio industriale, profitto;
la teoria generale delle stime immobiliari: criteri e metodi di stima;
stima dei terreni agrari e dei boschi;
stima dei fabbricati civili e delle aree fabbricabili;
stima delle aziende industriali;
cenni sulle stime speciali (espropiazione, servitù, acque di irrigazione, miglioramenti, danni, enfiteusi, ecc.);
elementi di stima censuaria (nel nuovo castasto terreni e nel nuovo catasto edilizio urbano).

Parte terza

Costruzioni:

sollecitazioni semplici e composte;
travi semplici ed armate, reticolate, continue, archi;
calcoli di stabilità delle varie strutture dei fabbricati;
muri di sostegno. Fondazioni;
scelta ed impiego dei materiali da costruzione. Composizione delle malte e dei conglomerati. Norme per l'accettazione e la prova dei materiali da costruzione;
computi metrici, analisi dei prezzi, capitolato generale, capitolati speciali;
utilizzazione delle acque. Bacini di ritenuta. Dighe. Canali di irrigazione e industriali.

Legislazione:

Disposizioni del codice civile relative ai beni, alla proprietà e ai contratti:
nozioni sulle leggi di espropiazione per causa di pubblica utilità;
nozioni sulla legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
nozioni sulla legge per l'applicazione dell'imposta di registro relativa ai trasferimenti immobiliari;
leggi per la formazione e conservazione nel nuovo catasto terreni e del nuovo catasto edilizio urbano.

L'esame-colloquio è integrato da una prova concernente la conoscenza di una lingua straniera scelta dal candidato fra le seguenti: francese, inglese, tedesco, spagnolo.

(971)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Le prove scritte del concorso per esami a quattro posti di vice assistente nel ruolo degli assistenti tecnici della carriera di concetto presso l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, indetto il 24 settembre 1968, avranno luogo in Roma alla Domus Pacis, via Torre Rossa n. 94, nei giorni 12 e 13 marzo 1969, con inizio alle ore 8.

(1200)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.